

CONDIZIONI GENERALI PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA

OGGETTO DELLA NORMATIVA: Art.1 Perfezionamento dell'ordine e recesso di Omet – Art.2 Condizioni di fornitura – Responsabilità del Fornitore – Garanzia di conformità – Verifiche e collaudi – Consegna di materia prima o semilavorati – Modifiche di progetto – Trasferimento del rischio – Art.3 Termini di consegna – Art.4 Penali per ritardi di consegna – Art.5 Conservazione di disegni, campioni, attrezzature – Art.6 Beni di proprietà di Omet concessi in conto deposito, lavorazione o comodato gratuito – Art. 7 Garanzie assicurative – Art.8 Riservatezza e *privacy* – Art.9 Foro competente – Art.10 Validità delle condizioni – Art.11 Cessione del contratto

Le presenti condizioni generali per la regolazione dei contratti di fornitura (“Condizioni Generali”) si applicano a tutti gli acquisti effettuati da OMET S.r.l., con sede in Via Caduti Lecchesi a Fossoli – Lecco (di seguito denominata “OMET”), in esecuzione di un ordine di acquisto di prodotti di varia tipologia (“beni”), inviato da OMET medesima telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, email o attraverso internet (“ordine di acquisto”) al Fornitore indicato nell’ordine di acquisto, fatto salvo il caso in cui le stesse vengano modificate o integrate o ne venga esclusa l’applicabilità mediante espresso accordo scritto con OMET.

Con le presenti Condizioni Generali viene espressamente esclusa l’applicabilità di eventuali condizioni generali o particolari del Fornitore. Tali condizioni del Fornitore non saranno comunque vincolanti per OMET, nemmeno nel caso in cui, all’atto della ricezione, quest’ultima non dovesse confermarne espressamente il rifiuto. In caso di modifica delle presenti Condizioni Generali, OMET invierà copia della versione modificata al Fornitore con il relativo ordine di acquisto e i nuovi termini e condizioni troveranno immediata applicazione a partire dalla ricezione dell’ordine di acquisto al quale vengono allegati.

Le presenti condizioni generali risultano pubblicate sul sito Internet di Omet tissue.omet.com dove possono essere consultate prendendone così piena e adeguata cognizione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 primo comma del Codice Civile, ferma comunque la necessità di specifica approvazione di quelle elencate in calce al presente documento, in quanto rientranti nel disposto dell’articolo 1341 comma secondo, sempre del Codice Civile.

Articolo 1 – PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE E RECESSO DI OMET

1.1 PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE - L’ordine si intende perfezionato nel momento in cui OMET SRL – Via Caduti Lecchesi a Fossoli – Lecco (di seguito denominata “OMET”), riceve dalla parte contraente (di seguito denominata “Fornitore”) accettazione in forma scritta di tutte le condizioni in esso contenute.

1.2 FACOLTA' DI RECESSO DI OMET DALL'ORDINE - L’Accettazione del presente ordine deve pervenire ad OMET entro 10 gg. dal ricevimento dello stesso da parte del Fornitore. Decorso detto termine di 10 gg. senza che sia pervenuta conferma scritta, l’ordine viene considerato

accettato in tutte le sue condizioni in forma tacita. Tuttavia, in caso di mancata accettazione in forma scritta, OMET si riserva la possibilità di recedere dal contratto previa comunicazione scritta al Fornitore, purchè il Fornitore non abbia anche solo iniziato l'espletamento della propria prestazione.

Articolo 2 – CONDIZIONI DI FORNITURA, RESPONSABILITA' DEL FORNITORE, GARANZIA DI CONFORMITA'

2.1 CONDIZIONI DI FORNITURA La fornitura o lavorazione di quanto indicato in ordine sono assoggettate alle seguenti condizioni:

– Il Fornitore deve attenersi alle quantità e qualità richieste, nonché alle specifiche tecniche descritte.

– Le forniture ovvero eventuali lavorazioni eseguite sulla base di disegni, capitolati, modelli e prescrizioni OMET devono attenersi scrupolosamente a quanto in essi indicato.

Se nel corso della lavorazione si evidenziassero imperfezioni ascrivibili a documenti tecnici errati, ad attrezzature o materiali difformi forniti da OMET, il Fornitore dovrà immediatamente mettersi in contatto con la suddetta ed accordarsi in merito alle soluzioni del caso.

2.2 GARANZIA DI CONFORMITA'

Il Fornitore garantisce la conformità dei beni forniti o lavorati a quanto espressamente ordinato e concordato, nonché l'utilizzabilità dei detti beni secondo lo scopo cui sono destinati. Sono quindi ricompresi nell'ambito della garanzia, tra gli altri, i vizi e difetti della cosa, la mancanza delle qualità promesse, ovvero essenziali per l'uso cui il bene è destinato ed i vizi occulti ovvero la consegna di aliud pro alio (consegna di un bene radicalmente diverso da quello previsto nel contratto). La garanzia in oggetto si intende estesa anche ai vizi e difetti, mancanza delle qualità promesse od essenziali, vizi occulti che derivino da errori di progettazione o utilizzo di materiale da parte del Fornitore. La garanzia in oggetto ha la durata di mesi dodici decorrenti dalla data di consegna dei beni da parte del Fornitore presso gli stabilimenti di OMET a Lecco, salvo diversamente pattuito nell'ordine di acquisto.

2.3 VERIFICHE E COLLAUDI

Il collaudo di accettazione dei beni oggetto di fornitura o lavorazione di cui all'ordine viene eseguito a cura di OMET nei propri Stabilimenti da suo personale, salvo diverso accordo tra le parti. La semplice consegna dei beni presso gli stabilimenti di OMET non significa, quindi, accettazione dei detti beni. La denuncia dei difetti, vizi, mancanza di qualità promesse o essenziali dei beni oggetto dell'ordine può essere effettuata da OMET entro 12 mesi dal ricevimento nei propri stabilimenti dei detti beni: ciò anche se i beni fossero già stati messi in lavorazione e le relative fatture fossero state già pagate. Nel caso di consegna di aliud pro alio varrà la normativa tecnica e giuridica in materia. L'esecuzione dei collaudi in narrativa dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni delle norme relative al settore merceologico dei beni oggetto del collaudo. Se in fase di collaudo venissero riscontrate forniture totali o parziali di scarto, forniture non conformi o comunque non idonee all'uso previsto contrattualmente, OMET, oltre agli altri rimedi ed azioni consentiti dalla Legge (ivi inclusa la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni) avrà anche la possibilità di:

1. chiedere le riparazioni delle forniture difettose con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore sulla base di accordi presi precedentemente tra le parti.
2. invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla sostituzione delle forniture difettose sopra descritte con forniture a regola d'arte e conformi all'uso previsto contrattualmente
3. rifiutare le forniture difettose sopra descritte senza dover corrispondere alcunché a qualsiasi titolo al Fornitore.

Il mancato rispetto delle condizioni pattuite da parte del Fornitore, legittima OMET a diffidare quest'ultimo ad adempiere. In caso di reiterato inadempimento delle obbligazioni relative alle condizioni di consegna dei prodotti, OMET potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.

2.4 CONSEGNA DI MATERIA PRIMA O SEMILAVORATI AL FORNITORE

Nel caso in cui OMET consegni al Fornitore la materia prima o il semilavorato che sarà oggetto di lavorazione da parte di questi, varranno le seguenti condizioni e pattuizioni:

1. nessun compenso viene riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite in esecuzioni di forniture che risultino di scarto anche se dovute a difetti di materiale (purché non occulti e dunque facilmente riconoscibili) impiegato nella lavorazione di cui all'ordine.
2. Le forniture risultate non impiegabili per constatati difetti di lavorazione sono scartate e la materia prima utilizzata viene addebitata al Fornitore maggiorata delle eventuali lavorazioni eseguite da Omet sulla materia prima e antecedenti la sua messa a disposizione del fornitore, per l'evasione dell'ordine.
3. In caso di più assuntori responsabili del medesimo danno questi ne rispondono solidalmente salva azione di regresso da parte di ognuno nei confronti degli altri responsabili.

2.5 MODIFICHE DI PROGETTO

OMET si riserva, per esigenze che sopravvengano posteriormente alla stipulazione del contratto, di:

- modificare la qualità e/o la forma nonché altre specifiche tecniche riguardanti i beni ordinati od oggetto di lavorazione
- annullare le voci e richieste di cui all'ordine che non si rivelassero più utili per OMET.

Il Fornitore nel momento in cui riceverà da OMET la comunicazione di modifica o annullamento in oggetto, avrà l'obbligo di sospendere la fornitura o la lavorazione di cui all'ordine e dovrà comunicare ad OMET, entro una settimana dal ricevimento della modifica o annullamento, lo stato di fabbricazione o lavorazione nonché il costo dei beni acquisito fino a quel momento. In tale frangente OMET si riserva, a sua scelta, di:

- Risolvere il contratto con diritto del Fornitore al pagamento del lavoro svolto sino alla data di sospensione. Il semilavorato diverrà di proprietà di OMET
- Ordinare il completamento della fornitura o lavorazione originaria
- Concordare con il Fornitore la modifica dei beni oggetto di fornitura o lavorazione secondo le nuove disposizioni tecniche.

2.6 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

I prodotti della lavorazione si intendono sempre con resa f.co Lecco presso i magazzini di OMET, salvo diverso accordo in fase contrattuale. Il trasferimento del rischio per quanto ordinato ha luogo unicamente all'atto della consegna presso gli stabilimenti OMET.

Articolo 3 – TERMINI DI CONSEGNA

3.1 I termini di consegna concordati si intendono tassativi ed essenziali. Sono perciò da escludere, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne concordate.

3.2 In caso di lavorazioni da eseguirsi con materiale in conto lavoro consegnato da OMET, questi è tenuto a

- Comunicare in forma scritta il termine ultimo entro il quale OMET deve provvedere a fornire materiale in conto lavoro. La comunicazione dovrà essere effettuata tramite PEC, e-mail o fax.
- Nel caso tale materiale in conto lavoro venga inviato al Fornitore oltre il termine da lui richiesto questi è tenuto a comunicare entro e non oltre una settimana dalla data di ricevimento del medesimo il nuovo termine di consegna delle forniture. In caso di mancata comunicazione si intende valido ed efficace il termine di consegna previsto nell'ordine.

Articolo 4 – PENALI PER RITARDI DI CONSEGNA

4.1 In caso di mancato rispetto dei termini di consegna contrattuali, OMET si riserva il diritto di applicare a carico del Fornitore una penale pari al 2% del valore totale dell'ordine per ogni settimana di ritardo rispetto alla consegna contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

4.2 Qualora il ritardo superasse le quattro settimane lavorative, salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni, OMET potrà, a sua scelta:

1. a) continuare ad applicare la penale sopra descritta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
2. b) risolvere il contratto con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti
3. c) approvvigionarsi altrove ed in qualunque tempo dell'oggetto addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggior costo sostenuto per tale approvvigionamento alternativo.

4.3 Sono fatte salve, sia per OMET per quanto riguarda la presa in carico dei beni sia per il Fornitore per quanto riguarda la consegna dei beni stessi, le cause non dipendenti dalla propria volontà, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, incendi, alluvioni, terremoti o altri disastri naturali, scioperi generali e dunque non causati da condotta dell'una o dell'altro, serrate, azioni di autorità civili o militari (collettivamente, "Forza Maggiore").

Articolo 5 – CONSERVAZIONE DI DISEGNI, CAMPIONI, ATTREZZATURE

5.1 I disegni, capitolati ed eventuali altri documenti tecnici, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che vengono messe a disposizione del Fornitore restano di proprietà OMET e possono venire usati solo per l'esecuzione dell'ordine relativo. Adempiuta l'obbligazione di cui è

contratto ovvero una volta sciolto il contratto per qualsivoglia ragione o causa, si fa obbligo al Fornitore di restituire immediatamente i beni sopra descritti ad OMET.

5.2 In ogni caso, durante la detenzione di tale materiale, il Fornitore è tenuto a prendere le misure necessarie per la conservazione a regola d'arte dei modelli, campioni e attrezzature specifiche ed a provvedere altresì a proprie spese alla manutenzione ordinaria. Deve inoltre stipulare a copertura dei suddetti mezzi mediante adeguata polizza assicurativa contro rischi di incendio e furto e responsabilità civile verso i terzi.

5.3 Le eventuali riparazioni straordinarie o le sostituzioni occorrenti sono a carico di OMET qualora non siano imputabili o riconducibili a negligenza, imperizia, errore, trascuratezza del Fornitore o a danni provocati da questi. Il Fornitore è tenuto a segnalare le opere di manutenzione straordinaria e le eventuali sostituzioni. OMET si riserva di fare eseguire le riparazioni straordinarie da proprio personale o dal Fornitore o da terzi.

5.4 Divieto di utilizzo, copiatura, trasmissione, divulgazione a favore di terzi

I disegni e gli altri documenti tecnici ricevuti dal Fornitore non possono essere né utilizzati, né copiati, né trasmessi o divulgati a favore del Fornitore stesso o di terzi senza previa autorizzazione scritta di OMET. La violazione degli obblighi sopra descritti darà diritto ad OMET di esercitare tutte le azioni, diritti e facoltà concessi dalla Legge.

5.5 Corresponsione di un concorso spese da parte di Omet

In caso di corresponsione di un concorso spese da parte OMET a favore del fornitore per la costruzione di attrezzature specifiche di cui il fornitore resta l'unico proprietario avverrà quanto segue:

1. a) Il Fornitore utilizzerà le attrezzature tecniche di cui sopra **ESCLUSIVAMENTE** per l'esecuzione degli ordini di OMET e dei contratti stipulati con la stessa
2. b) Il Fornitore provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tecniche nonché alla loro ristrutturazione e conservazione

Gli obblighi di cui ai punti a) e b saranno vigenti finché permarranno in essere rapporti contrattuali tra il Fornitore e Omet la cui esecuzione richieda l'utilizzo delle attrezzature di cui al presente articolo. Nell'ipotesi in cui vengano invece a cessare i predetti rapporti contrattuali, Omet potrà fare richiesta di restituzione delle attrezzature oppure autorizzarne la distruzione presso il Fornitore a proprie spese. La violazione degli obblighi sopra descritti darà diritto ad OMET di esercitare tutte le azioni, diritti e facoltà concesse dalla Legge.

Articolo 6 – BENI DI PROPRIETÀ DI OMET CONCESSI IN CONTO DEPOSITO, LAVORAZIONE O PER L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI CONNESSE ALLA FORNITURA OPPURE OGGETTO DI ESSA

6.1 Il Fornitore si impegna a custodire i beni di proprietà di OMET ricevuti in conto deposito, lavorazione o per l'esecuzione di lavorazioni connesse alla fornitura, oppure oggetto di essa, con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia; sarà pertanto ritenuto responsabile del perimento e

dell'eventuale danno subito dai beni nel periodo di detenzione presso di sé, con esclusione del deterioramento per effetto dell'uso non anormale o tecnicamente scorretto.

6.2 Il Fornitore si impegna ad utilizzare l'attrezzatura e ogni altro bene strumentale a lui forniti da OMET esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale in essere con OMET medesima. Il Fornitore sarà tenuto alla restituzione dell'attrezzatura e di ogni altro bene strumentale a lui consegnati da OMET non appena OMET medesima ne faccia richiesta.

6.3 Per l'utilizzo dei detti beni, il Fornitore dovrà scrupolosamente adempiere alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 alle cui disposizioni ogni attrezzatura e ogni bene strumentale fornito da Omet è conforme.

Articolo 7 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere valida per tutta la durata della collaborazione con OMET e per i cinque anni successivi, una copertura di RC Prodotto con estensione *recall* i cui termini dovranno essere comunicati ad OMET e comprovati da certificato di polizza.

La mancanza della copertura assicurativa ovvero la sua invalidità potranno essere causa di risoluzione dell'ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 8 – RISERVATEZZA E PRIVACY

7.1 RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a trattare qualsiasi informazione, dato, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale o prodotto afferente i beni oggetto delle forniture ad OMET (di seguito "informazione riservata") con la massima riservatezza e come se si trattasse di proprie informazioni segrete e riservate e a conservare tali informazioni in maniera appropriata. In particolare, qualsiasi informazione relativa all'attività di OMET che non sia di pubblico dominio e di cui il fornitore sia venuto a conoscenza nel corso della esecuzione del contratto dovrà essere trattata come informazione riservata di OMET e non dovrà essere divulgata salvo che la divulgazione non sia richiesta dalla legge o da un ordine giudiziale e di altra autorità competente. Gli obblighi di riservatezza resteranno validi in perpetuo. Le parti si impegnano a non divulgare, direttamente o indirettamente, né a comunicare a terzi, con qualsiasi modalità, il contenuto, le condizioni e i termini del contratto, le attività svolte dalle parti in esecuzione del contratto. Le parti garantiscono, inoltre, il rispetto dei suddetti obblighi da parte di tutte le persone di cui le parti stesse siano responsabili compresi dipendenti, consulenti, agenti, incaricati, ecc.

7.2 PRIVACY

Ciascuna parte dovrà adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Le parti si danno reciprocamente atto e accettano che i dati personali dell'altra parte saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Fatti salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano espressamente a non divulgare, diffondere e/o comunicare, per qualsivoglia motivo, a terzi tali dati personali dell'altra parte.

OMET informa che: a) i dati personali del fornitore sono trattati e/o comunicati a terzi (ad esempio, istituti bancari, consulenti esterni, altre società del proprio gruppo, etc.) nel rispetto della normativa

applicabile per l'esecuzione del contratto; b) OMET è il titolare del trattamento dei dati del fornitore; c) il Fornitore ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 9 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dai singoli ordini e riguardanti la loro validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o rescissione è esclusivamente competente il Foro di LECCO, la cui competenza esclusiva sussiste anche a riguardo di ogni questione derivante dalle presenti condizioni generali o ad esse ricollegabili.

Articolo 10 – VALIDITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali vengono applicate su tutti gli ordini di fornitura e sono vincolanti per OMET e per la controparte. Le presenti condizioni generali prevarranno su quelle della controparte che presentassero un contenuto difforme ad esse.

Eventuali deroghe alle stesse dovranno essere documentate in forma scritta e controfirmate da entrambe le parti.

Articolo 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore non può cedere la sua posizione nel contratto o in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza la preventiva accettazione scritta di OMET: anche in tal caso il Fornitore rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

Data

Data

Timbro e Firma OMET S.R.L.

Timbro e Firma Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 II comma, si approvano espressamente i seguenti articoli:

Articolo 1 paragrafo 1.2: facoltà di recesso di Omet dall'ordine

Articolo 2 paragrafo 2.2: garanzia di conformità

paragrafo 2.3 n.3: facoltà di rifiutare i beni difettosi

paragrafo 2.4 n.1: esclusione di compenso per lavorazioni eseguite su materiale difettoso

paragrafo 2.5: facoltà per Omet di modificare la qualità e/o la forma nonché altre specifiche tecniche; facoltà di annullare voci e richieste, facoltà di risolvere il contratto col Fornitore

paragrafo 2.6: trasferimento del rischio.

Articolo 4 paragrafo 4.2, 2 lettera b): facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 9 Foro competente

Data

Timbro e Firma

Condizioni generali di fornitura rev. del 27 ottobre 2016